

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III<sup>o</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 075/CSA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 18 gennaio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I<sup>o</sup> COLLEGIO

Avv. Maurizio Borgo – Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Prof. Andrea Lepore - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO DELL'A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 - ABBREVIAZIONE TERMINI DI CUI AL COM. UFF. 86/A DEL 30.10.2017 - AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BERGAMO CALCIO A 5 /LECCO CALCIO DEL 16.12.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 342 del 19.12.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bergamo Calcio a 5 di Bergamo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### II<sup>o</sup> COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Prof. Andrea Lepore - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**2. RICORSO DELL'A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE CALCIO A 5 REAL GRISIGNANO/LAZIO CALCIO A 5 DEL 13.12.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 364 del 30.12.2017)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Lazio Calcio a 5 di Roma annulla la sanzione inflitta.

Rinvia al Giudice Sportivo, ai sensi dell'art. 29, comma 8bis C.G.S..

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO DEL S.S.D. CORREGGESE CALCIO 1948 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI GIOVANNI FEDERICO SEGUIDO GARA PIANESE/CORREGGESE DEL 07.01.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 10.1.2018)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Correggese Calcio 1948 di Reggio Emilia riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **III° COLLEGIO**

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Fabio Di Cagno - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **4. RICORSO DELL’A.S.D. WOMAN NAPOLI C5 - ABBREVIAZIONE TERMINI DI CUI AL COM. UFF. 86/A DEL 30.10.2017 - AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARTINA CALCIO FEMMINILE/WOMAN NAPOLI C5 DEL 7.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 403 del 9.1.2018)**

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Woman Napoli C5 di Napoli. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

I PRESIDENTI  
Italo Pappa  
Maurizio Borgo

#### **Pubblicato in Roma il 18 gennaio 2018**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio